

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2023, n. 0201/Pres.

Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili proposti dagli enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DGR 2/2/2024, n. 153 (B.U.R. 14/2/2024, n. 7).

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Criteri per l'individuazione dei progetti e per l'ottenimento dei contributi
- Articolo 3 Soggetti legittimati a presentare la domanda
- Articolo 4 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Articolo 5 Cause di inammissibilità delle domande
- Articolo 6 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- Articolo 7 Commissione di valutazione
- Articolo 8 Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali
- Articolo 9 Spese ammissibili e misura del contributo
- Articolo 10 Graduatoria dei progetti ammissibili
- Articolo 11 Concessione ed erogazione
- Articolo 12 Rendicontazione
- Articolo 13 Cumulabilità
- Articolo 14 Rideterminazioni, revoche e controlli
- Articolo 15 Rinvio
- Articolo 16 Entrata in vigore

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), le modalità di individuazione degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti rivolti alla famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo Settore, iscritti al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli.

Articolo 2 (Criteri per l'individuazione dei progetti e per l'ottenimento dei contributi)

1. L'Amministrazione regionale provvede a valorizzare le iniziative rivolte alle famiglie di cui all'articolo 13 della legge regionale 22/2021 attraverso l'erogazione di contributi a sostegno di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 3 per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità.

2. Con deliberazione la Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l'importo massimo del contributo concedibile e definisce gli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, da attuarsi sulla base dell'emanazione di uno o più bandi in cui sono stabiliti i requisiti specifici dei progetti finanziabili.¹

3. I progetti finanziabili devono:

- a) rientrare negli ambiti di intervento definiti dalla deliberazione giuntale di cui al comma 2;
- b) essere rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità;
- c) prevedere un cofinanziamento con fondi propri del proponente in misura non inferiore al 10 per cento del costo del progetto;
- d) essere realizzati nel territorio regionale;
- e) non rientrare nell'ambito di applicazione della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) e della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

¹ Per l'anno 2024 vedi anche quanto disposto dalla DGR 2/2/2024, n. 153 (B.U.R. 14/2/2024, n. 7).

Articolo 3
(Soggetti legittimati a presentare la domanda)

1. La domanda di contributo è presentata dagli enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, aventi sede legale o secondaria nel territorio regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima della presentazione della domanda di contributo regionale.

3. I soggetti di cui al comma 1, se tenuti all'obbligo, devono essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Articolo 4
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo regionale è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.

2. È possibile presentare una sola domanda su uno degli ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti.

3. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

4. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto richiedente, è corredata da un elaborato illustrativo del progetto previsto, nonché da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti, a pena di esclusione:

- a) il possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) il progetto e le attività connesse non generano profitto.

5. Il progetto contiene:

- a) l'analisi del bisogno riscontrato nel territorio;
- b) i dati economico-finanziari del progetto, con l'evidenza del preventivo di spesa, dell'importo dei fondi propri previsto a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 10 per cento del costo del progetto, nonché con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto entro il limite massimo stabilito dal bando stesso, e dell'importo di altri finanziamenti pubblici o privati;
- c) il coinvolgimento o meno di partner a titolo gratuito nella realizzazione del progetto;
- d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;
- e) il cronoprogramma, la durata del progetto;

- f) le attività rivolte a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità.

Articolo 5

(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
 - b) presentate da enti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 4, comma 4;
 - d) presentate prive di sottoscrizione;
 - e) presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando;
 - f) prive della documentazione indicata all'articolo 4, comma 4 e comma 5.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio provvede a richiederli, fissando un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

Articolo 6

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, l'elenco dei soggetti ammessi con il relativo importo del contributo, l'elenco dei soggetti ammessi ma non finanziabili per carenza di risorse, l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione dei motivi di esclusione e l'atto di concessione sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio e dell'esito del procedimento.

Articolo 7

(Commissione di valutazione)

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da una commissione di valutazione, nominata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di politiche familiari e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due funzionari del Servizio competente e da un funzionario della Struttura stabile per il coordinamento dei servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi, di cui all'articolo 51 ter della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

Articolo 8

(Criteri di valutazione dei progetti e variazioni di elementi progettuali)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso) i parametri oggettivi di valutazione comparata dei progetti vengono stabiliti nel bando e valutati dalla commissione di cui all'articolo 7, e considerano i seguenti criteri di valutazione:

- a) la coerenza del progetto con l'oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 2;
- b) l'identificazione dei bisogni a cui il progetto intende dare risposta, rispetto al contesto e al territorio di riferimento;
- c) la completezza del progetto: definizione degli obiettivi, definizione delle attività, definizione del cronogramma di attività, efficacia del progetto rispetto ai fabbisogni delle famiglie, definizione dei risultati attesi;
- d) la modalità di coinvolgimento e numero dei partner che partecipano a titolo gratuito alla realizzazione del progetto;
- e) la presenza di professionalità, competenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle attività proposte;
- f) la coerenza e l'economicità tra le attività descritte nel progetto e il piano finanziario.

2. Con le modalità stabilite dal bando, possono essere consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo entro un limite percentuale massimo di scostamento del 20 per cento purché rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 9

(Spese ammissibili e misura del contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti esclusivamente nelle seguenti tipologie:

- a) costi del personale dipendente e assimilato dei soggetti di cui all'articolo 3 e rimborsi spese per il personale volontario da impiegare nella realizzazione del progetto, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, documentazione;
- b) consulenze e collaborazioni esterne e prestazioni di servizi, nella percentuale massima del 50 per cento delle spese ammissibili;
- c) affitto di locali e spazi utilizzati esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- d) spese per acquisto di materiali di consumo utilizzati per la realizzazione del progetto;
- e) noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali necessari alla realizzazione del progetto nella percentuale massima del 20 per cento delle spese ammissibili.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

3. L'entità del contributo è determinata entro il limite massimo stabilito dal bando e tenuto conto degli altri finanziamenti eventualmente previsti a sostegno del progetto.

4. La documentazione di spesa riporta data successiva a quella di presentazione della domanda e la spesa è sostenuta entro la data di presentazione del rendiconto.

Articolo 10 *(Graduatoria dei progetti ammissibili)*

1. Con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di politiche familiari entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande stabilito dal bando è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenze di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo.

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o l'eventuale rinuncia dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende rinunciato.

Articolo 11 *(Concessione ed erogazione)*

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di politiche familiari entro novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.

2. Contestualmente alla concessione del contributo è disposta l'erogazione di un anticipo pari al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali) le eventuali erogazioni anticipate dei contributi non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative o altra idonea garanzia patrimoniale.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia e pubblicato sul sito regionale, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal decreto di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

5. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista all'articolo 12.

Articolo 12

(Rendicontazione)

1. Entro il termine e con le modalità stabiliti dal bando, i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto e con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa nonché una relazione finale sui risultati raggiunti.

2. Alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 con cui il beneficiario attesta l'entità di tutte le risorse ed entrate derivanti da soggetti pubblici e privati, ivi compreso il cofinanziamento con fondi propri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), che hanno concorso alla copertura dei costi del progetto.

3. Eventuali richieste di proroga per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, per un periodo non superiore a un mese, sono presentate su istanza debitamente motivata almeno trenta giorni prima dal termine di presentazione del rendiconto.

4. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata e il saldo spettante è liquidato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Articolo 13 *(Cumulabilità)*

1. Non è ammesso il cumulo con altri contributi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la medesima iniziativa progettuale.

2. Il contributo regionale può essere cumulabile con benefici di altri enti pubblici o privati, ivi compreso il cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento e non coperta dal contributo concesso.

Articolo 14 *(Rideterminazioni, revoche e controlli)*

1. L'ammontare del contributo è rideterminato se la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata.

2. Il contributo è revocato:

- a) in caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini stabiliti e di rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
- b) in caso in cui l'entità di tutte le risorse ed entrate derivanti da soggetti pubblici e privati, ivi compreso il cofinanziamento, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale superi l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti;
- c) in caso di realizzazione di un progetto sostanzialmente diverso da quello presentato e ammesso a contributo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2;
- d) in caso di mancata realizzazione del progetto.

3. La revoca di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) comporta la restituzione della quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

4. In relazione alle dichiarazioni e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo e di rendicontazione, ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente in materia in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento, richiedendo anche copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

5. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 4, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro venti giorni la documentazione richiesta.

Articolo 15 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

Articolo 16 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.